

REGOLAMENTO COMUNALE PER LE STRUTTURE PER IL COMMiato

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 21 marzo 2017

Art. 1. Oggetto

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme che regolano l'apertura e la gestione delle strutture per il commiato. Nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa le strutture per il commiato sono le strutture destinate, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere, custodire ed esporre le salme di persone decedute presso abitazioni private o in strutture sanitarie ed ospedaliere.

Art. 2. Tipologie di strutture per il commiato

Come previsto dalla normativa regionale, si distinguono dal punto di vista organizzativo e funzionale due diverse tipologie di strutture per il commiato:

- Quella destinata ad officiare riti di commiato (a feretro chiuso) per la quale non sono richiesti requisiti specifici ed in particolare non occorrono dotazioni del servizio mortuario;
- Quella utilizzata anche per la custodia e l'esposizione delle salme, la tolettatura, gli interventi di tanatoprassi e la presentazione estetica di un cadavere per la veglia (su tavoli anatomici o cassa aperta) per la quale è richiesto il rispetto dei requisiti igienico-sanitari per i servizi mortuari delle strutture sanitarie previsti dalla normativa vigente.

Art. 3. Gestione delle strutture per il commiato

Salva la facoltà del Comune di individuare presso un cimitero cittadino una propria struttura per il commiato, la gestione di dette strutture private è consentita solo a soggetti autorizzati ad esercitare l'attività di impresa funebre.

Le disposizioni organizzative, ad esempio orari ed altre precisazioni operative, saranno definite con deliberazione della Giunta Comunale.

Le strutture del commiato non possono essere segnalate in alcun modo tranne che con vetrofania.

4. Ubicazione e caratteristiche delle strutture per il commiato private.

Le strutture del commiato sono considerate dal punto di vista urbanistico attività terziarie e, conseguentemente, possono essere inserite in aree urbanistiche che prevedono destinazione d'uso di tipo commerciale-terziario-direzionale.

In generale tali strutture non possono essere collocate in strutture obitoriali, in strutture sanitarie pubbliche/private o nelle loro immediate vicinanze cioè ad una distanza inferiore a 100 m. di raggio dai loro accessi, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali.

Non è consentito l'insediamento di strutture del commiato nell'addensamento A1 individuato nei criteri di programmazione commerciale comunali.

Le strutture del commiato devono essere ubicate in zone provviste di adeguati spazi di sosta privati (interni o esterni riservati) a norma, fatti salvi gli standards urbanistici, nella misura minima di cinque spazi di sosta per ogni feretro previsto.

Dietro motivata impossibilità a reperire gli spazi di sosta di cui al periodo precedente, accertata la presenza di adeguati spazi di sosta pubblici disposti nelle immediate vicinanze della struttura e comunque facilmente raggiungibili a piedi, è possibile monetizzare:

- Il 100% degli spazi di sosta privati previsti per il primo feretro;
- Il 20% degli spazi di sosta privati previsti per i feretri oltre al primo.

Per la metodologia di calcolo della monetizzazione si rimanda all'art.17 del Regolamento Comunale in materia di disciplina del contributo di costruzione.

Art. 5. Domanda ed autorizzazione per l'apertura e gestione di strutture private per il commiato

La domanda di autorizzazione deve pervenire al Comune attraverso il S.U.A.P. completa della seguente documentazione obbligatoria:

- Verifica di impatto sulla viabilità della zona (traffico presente più traffico indotto);
- Verifica sull'accessibilità pedonale, sulla presenza e localizzazione di parcheggi privati e pubblici;
- Dimostrazione delle distanze delle strutture per il commiato dalle attività sensibili specificate nel precedente articolo 4 e dai seguenti luoghi ed edifici: scuole, teatri, centri museali, parchi giochi.

L'autorizzazione è rilasciata dal Responsabile del Servizio Attività Produttive dopo aver acquisito i pareri urbanistico ed edilizio, quello su parcheggi e viabilità oltre a quello igienico-sanitario dall'A.S.L.

L'autorizzazione è rilasciata entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza. I termini possono essere interrotti una sola volta per la richiesta di documentazione integrativa.

Art. 6. Vigilanza e sanzioni

L'attività di vigilanza e controllo sul funzionamento dei servizi inerenti le sale del commiato è esercitata dal Comune, tramite il Comando della Polizia Municipale, e dell'A.S.L.

Chiunque contravviene alle disposizioni del presente regolamento è punito con una sanzione amministrativa prevista dall'art. 7 bis del D. Lgs 267/2000, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €. 500,00, in base alla gravità della violazione, riservata l'azione civile e penale.

Art. 7. Rinvio ed entrata in vigore

Le presenti disposizioni si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme regionali e nazionali e, nelle more del loro adeguamento, si applica immediatamente la normativa sopravvenuta.

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.